

Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: novantuno

4. 84. Malavenda.

Al comma 5, capoverso 100, sesto periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: duecentoquaranta.

4. 85. Malavenda.

Seguono altri 119 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 5, capoverso, sesto periodo, sostituire la parola: centoventi con la seguente: centoventuno

4. 86. Malavenda.

Al comma 5, capoverso, sostituire gli ultimi due periodi con il seguente: Le approvazioni e le autorizzazioni di cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 se non sono rilasciate entro centoventi giorni dalla ricezione della richiesta si intendono concesse.

4. 24. (ex 6. 78.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il bene è inalienabile.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 67. (ex 6. 31.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il decorso infruttuoso del termine di cui al precedente periodo è da considerarsi di silenzio assenso.

4. 25. (ex 6. 77.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 5, capoverso 100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma è esteso agli enti locali che possono alienare i propri beni previa autorizzazione di cui all'articolo 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. 26. (ex 6. 84.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 5, capoverso 100, aggiungere in fine il seguente periodo: Quanto previsto dal presente comma è esteso agli enti locali che possono alienare, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 32 della legge n. 448 del 1998, i propri beni previa autorizzazione di cui all'articolo 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

4. 27. (ex 6. 83.) Michielon, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole »di enti pubblici territoriali,« sono aggiunte le seguenti: »ivi compresi gli Enti Parco nazionali, ».

4. 68. (ex Tab. A. 70. 6.) Mussi, Spini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole «di enti pubblici territoriali,» sono aggiunte le seguenti: «degli Enti Parco costituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente, variare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

4. 70. (ex Tab. A. 72. 6.) Mussi, Spini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo le parole « ad altri enti o istituti » sono aggiunte le seguenti: « , ivi compresi gli Enti Parco nazionali, ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente, variare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

4. 69. (ex Tab. A. 71. 6.) Mussi, Spini.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 28.** (ex 6. 67.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 29.** (ex 6. 1.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

* **4. 30.** (ex 6. 79.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle norme di contabilità dello Stato, con le seguenti: secondo le norme della contabilità dello Stato.

4. 42 (ex 6. 502.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: per azioni, con le seguenti: di capitali.

4. 31. (ex 6. 2.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche appositamente costituite.

4. 45. (ex 6. 509.) Malavenda.

Al comma 9, secondo periodo, sopprimere le parole: incaricati anche della valutazione dei beni.

4. 47. (ex 6. 542.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

4. 32. (ex 6. 80.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità di Stato,

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 33. (ex 6. 68.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga

alle norme di contabilità dello Stato *con le seguenti*: secondo le norme della contabilità dello Stato.

4. 41. (ex 6. 501.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: ed estere.

4. 93. (ex 6. 543.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, terzo periodo, sopprimere le parole: relativamente ai programmi nei quali abbiano prestato attività di consulenza.

4. 71. Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

All'articolo 6, comma 9, capoverso 1, sopprimere il quinto periodo.

4. 46. (ex 6. 531.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, quinto periodo, sostituire le parole: alla stima del consulente di cui al presente comma *con le seguenti*: alla valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 72. (ex 6. 34.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 9, capoverso 1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di effettivi valori di mercato.

4. 34. (ex 6. 3.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, sesto periodo, sostituire le parole: esonerato dalla consegna dei documenti *con le seguenti*: obbligato alla consegna dei documenti catastali.

4. 35. (ex 6. 4.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, capoverso 1, sopprimere gli ultimi due periodi.

4. 40. (ex 6. 500.) Malavenda.

Al comma 9, capoverso 1, ottavo periodo, sostituire la parola: 20 *con la seguente:* 0,73.

4. 87. Malavenda.

Seguono altri 520 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 9, capoverso 1, ottavo periodo, sostituire la parola: 20 *con la seguente:* 10,50.

4. 88. Malavenda.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis). Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutturale e strutturale delle Forze armate, previsto dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, il Governo procede ai piani di alienazione di alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo tempi, modalità, criteri, procedure e prezzi di vendita che saranno definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria.

4. 36. (ex 6. 36.) Baccini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio è situato l'immobile og-

getto di dismissione o concessione hanno diritto di prelazione. A tal fine il Ministero della difesa è tenuto a notificare ai comuni, alle province, ed alle regioni il valore dei beni determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, regioni e province hanno diritto di riscattare la quota dell'acquirente e da ogni successivo avente causa. La priorità per l'esercizio del diritto di prelazione è attribuita ai comuni, quindi alle province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili oggetto di dismissione o concessione ».

4. 73. (ex 6. 60.) Molinari.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 10, sostituire le parole: all'entrata del bilancio dello Stato, con le seguenti: al Ministero della difesa.

4. 37. (ex 6. 5.) Apolloni, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sopprimere le parole da: al netto fino alla fine del comma.

4. 49. (ex 6. 546.) Malavenda.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di realizzare ulteriori risorse per l'ammodernamento ed il potenziamento operativo, infrastrutture e strutturale delle Forze armate previsto all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e allo scopo di sostenere il nuovo programma pluriennale di ristrutturazioni, costruzioni ed acquisizioni abitative per il personale militare di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, gli alloggi di servizio di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, sono alienati

secondo programmi, modalità, criteri, procedure e tempi definiti nell'apposito collegato ordinamentale alla legge finanziaria 2000.

4. 38. (ex 6. 81.) Gasparri.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

4. 74. (ex 6. 35.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche gli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 1999, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.

4. 76. (ex 6. 20.) Battaglia, Giacco.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le violazioni commesse fino alla data del 31 luglio 1999 dagli enti pubblici non economici in qualità di sostituto di imposta si considerano sanate ad ogni effetto se gli adempimenti originariamente omessi o tardivamente compiuti risultino effettuati alla data del 31 dicembre 1999 e se alla stessa data siano versate a titolo di oblazione lire cinque milioni per ogni anno in cui sia intervenuta violazione.

I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione ed affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. 94. (ex 6. 83.) Ruzzante.

Al comma 12, aggiungere, in fine le seguenti parole: , nonché i diritti degli enti locali in qualità di conduttori di immobili di proprietà demaniale, utilizzati dall'ente locale da oltre 5 anni. Per tali beni demaniali in uso agli enti locali il Ministro delle finanze dispone la dismissione entro 6 mesi dalla data di richiesta dell'ente locale, e il valore della dismissione viene determinato dal valore catastale diminuito dagli oneri sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

4. 90. (ex 0. 6. 87. 1) Teresio Delfino.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Valgono per gli stessi le previsioni di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 1, capoverso 2-quinquies.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 75. Conte, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella relazione devono essere specificamente indicati i beni immobili e i diritti immobiliari; i consulenti finanziari o immobiliari; gli intermediari finanziari o immobiliari; gli acquirenti degli immobili rivenduti; i motivi dell'eventuale esonero dall'obbligo di rivendita; i nominativi degli individui o delle società acquirenti; i prezzi di compravendita di ciascun bene immobile, diritto reale su di essi, compendio immobiliare; l'ammontare di ciascuna commissione pagata, a chi e per quale cespite.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 39. (ex 6. 62.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Dismissione di beni immobili di enti pubblici).

1. Gli enti pubblici che intendono privatizzare beni immobili realizzati prima del 1° gennaio 1950, non compresi negli elenchi di cui all'articolo 4 delle legge 1° giugno 1939, n. 1089, comunicano l'elenco dei beni oggetto di alienazione alla sovrintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente, la quale si pronuncia motivatamente entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza dell'interesse storico-artistico. Decorso inutilmente tale termine senza che la valutazione sia stata effettuata, l'ente può procedere alla cessione.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 01. (ex 6. 0. 3.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. All'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il termine « 1° gennaio 2003 » è modificato in « 1° gennaio 2000 ».

2. Ai maggior oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della sovrastima delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 6 per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

4. 02. (ex Tab. A. 372) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 mi-

liardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;
2001: — 1.350.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;
2001: — 1.000.000;
2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO
DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DI
POLONIA SULLA COLLABORAZIONE MILITARE,
FATTO A VARSAVIA IL 6 DICEMBRE 1996 (4183)**

(A.C. 4183 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996.

(A.C. 4183 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4183 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 22

milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4183 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3834 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA, FATTO A ROMA IL 10 FEBBRAIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6102)

(A.C. 6102 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione nel della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

(A.C. 6102 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6227 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.078 milioni a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6102 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3869 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLE RISOLUZIONI A/724 E A/735 CONCERNENTI GLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE MARITTIMA INTERNAZIONALE — IMO —, ADOTTATE A LONDRA, RISPETTIVAMENTE, IL 7 NOVEMBRE 1991 ED IL 4 NOVEMBRE 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (6105)

(A.C. 6105 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le Risoluzioni A/724 e A/735 concernenti gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'organizzazione marittima internazionale — IMO —, adottate a Londra, rispettivamente, il 7 novembre 1991 ed il 4 novembre 1993.

(A.C. 6105 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alle Risoluzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla Convenzione base.

(A.C. 6105 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.